

Le spese di vitto, alloggio e trasporto per i professionisti

Con le modifiche apportate ad opera della L. 81/2017 (Jobs Act) al comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, a far data dal 1° gennaio 2017 troveranno applicazione nuove regole fiscali in tema di deduzione delle spese per **vitto, alloggio e formazione** professionale sostenute dal **professionista**.

Le novità riguardano principalmente **tre aspetti**.

Il primo attiene al **venir meno dei limiti di deducibilità** (75% della spesa e 2% dei compensi percepiti) per le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente.

La seconda novità consiste nel fatto che **le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compenso in natura per il professionista**, il quale quindi non deve provvedere all'inserimento delle stesse in fattura con la conseguenza che il committente può dedurre le spese sostenute sulla base delle ordinarie regole fiscali. In sostanza, quindi, dal 2017 tutte le spese acquistate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista, come già avveniva per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

La terza novella riguarda **le spese per la formazione del professionista** che diventano **deducibili** per intero, comprese le connesse spese di vitto e alloggio, **nel limite annuo di 10.000 euro annui**.

Di seguito si riepilogano le diverse tipologie di riaddebito delle spese sostenute dal professionista per l'esercizio della professione:

- 1) La prima riguarda le **spese di carattere generale**: si tratta delle spese legate alla gestione dello studio nella sua complessità e non alla singola prestazione resa. Tali spese non sono oggetto di rimborso se si esclude la possibilità di addebitare in fattura una percentuale del compenso a titolo di indennità delle spese di studio che corrisponde ad un vero e proprio incremento del valore della prestazione resa e quindi dell'imponibile delle imposte dirette e indirette (si tratterebbe di un accordo tra le parti non essendo più in vigore alcuna tariffa).
- 2) La seconda riguarda il **riaddebito dei costi** ai colleghi di studio condiviso: tale riaddebito dei costi non rappresenta compenso tipico dell'attività, non va assoggettato a ritenuta d'acconto e neppure al contributo previdenziale; il professionista intestatario delle utenze può dedurre i costi solo per la parte che rimane a suo carico, ovvero al netto degli importi ricevuti dai colleghi.
- 3) Il **professionista** può **sostenere le spese anche in nome e per conto del cliente**: è il caso delle fatture saldate dal professionista ma intestate al cliente per le quali il professionista effettua solo un **anticipo di carattere finanziario**. Il professionista si reca in albergo e paga il suo pernottamento facendo intestare la fattura al proprio committente. In tal caso si verifica da parte del professionista solo l'anticipo del saldo della prestazione dallo stesso fruista. Il professionista, al solo scopo di riavere indietro la somma, ne inserirà il valore nella **propria fattura**. L'importo non costituirà imponibile ne ai fini delle dirette ne delle indirette.
- 4) Può anche accadere che il **professionista** che ha usufruito nel corso dell'espletamento della sua attività/commessa, ad esempio, di un pernottamento, paghi il relativo conto e faccia emettere **fattura a suo nome**. Si ricorda che le spese in nome e per conto devono sempre essere debitamente e **analiticamente documentate** dal lavoratore autonomo. In tal caso **dal 2017** egli potrà dedurre il relativo costo al **100%**, ma dovrà iscrivere in fattura il rimborso soggetto a ritenuta e Iva, nonché tassarlo ai fini delle imposte dirette in modo che, per effetto del rimborso stesso, l'operazione sia

per lui **neutra** e la detrazione/deduzione finale spetti a chi ha realmente sostenuto la spesa, ovvero il committente.

- 5) Ed ancora le **spese** potrebbero essere **prepagate** da parte del **committente**. In tal caso il professionista non sarà più obbligato per norma di legge ad emettere relativa fattura, in quanto per esse viene meno la **presunzione** di reddito in natura. Il committente riceverà direttamente fattura da chi presta il servizio alberghiero o di trasporto, non dovrà comunicare alcunché al professionista (il quale a sua volta emetterà fattura solo per la propria competenza) e dedurrà/detrarrà rispettivamente il costo e l'Iva.